

1D 16820



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Contenzioso
446/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 15 /DA del 22/01/2018

Oggetto: Contenzioso F.LLI GRILLO SNC c/ CAS . Liquidazione Sentenza del Tribunale di Messina n° 2674 del 06.11.2017 , passata in giudicato , con accordo transattivo;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso :

Che nel giudizio dinanzi al TRIBUNALE DI MESSINA RG n. 2651/07 tra le parti F.LLI GRILLO SNC oggi GRILLO INFRASTRUTTURE SRL cod. fisc. 02994060834, è stata emessa la sentenza n° 2674/17 del 06/11/17 , con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 449.082,43 oltre interessi e rivalutazione, per 161.685,37 nonché al rimborso delle spese di giudizio pari ad € 22.505,50 oltre oneri e le spese delle CTU per € 23.164,92 per una spesa complessiva di € 666.256,92, come da nota dell'Avvocato di parte attrice, verificata dall'Ufficio;

Che a seguito di contatti tra il ns. legale avv. Sergio Rizzo e il legale di controparte Avv. Antonio Saitta, di cui alla mail del 5/1/2018 che si allega, è stato proposto un accordo transattivo che prevede una decurtazione dell'importo di cui sopra di € **56.589,88** a condizione che il pagamento della superiore sentenza avvenga entro il **28/2/2018**;

Che questo Ente ha ritenuto meritevole di approvazione la suddetta proposta accettando la liquidazione dell'importo di € **609.667,04** anziché di € **666.256,92** da effettuarsi entro la data suddetta, nella considerazione che la sentenza è passata in giudicato ed il procrastinarsi del pagamento comporterebbe la maturazione di ulteriori interessi;

Considerato che la suddetta Sentenza riconosce Riserve relative ai lavori di costruzione dell'autostrada A/20, si ritiene opportuno trasmetterne copia alla Direzione Tecnica e di Esercizio al fine di valutare se esistono le condizioni per la rendicontazione all'Ente finanziatore dell'opera;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 26617 del 20/12/2017 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2018;

Vista la nota prot. 282 del 04/01/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2018 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente derivando da sentenza esecutiva passata in giudicato;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2651/2007 R.G.

TRA

GRILLO INFRASTRUTTURE s.r.l. (quale avente causa della F.lli Grillo s.n.c. di Grillo Placido e Grillo Sebastiano), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Saitta e Giuliano Saitta, in virtù di procura in atti;
-ATTRICE-

E

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, contrada Scoppo, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Rizzo, giusta procura in atti;
-CONVENUTO-

avente a oggetto: appalto pubblico.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 aprile 2017, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come da verbale, riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali, sicché la stessa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la F.lli Grillo s.n.c. di Grillo Placido e Grillo Sebastiano conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale di Messina il Consorzio per le Autostrade Siciliane (di seguito C.A.S.) al fine di ottenere il riconoscimento di compensi relativi a riserve da essa iscritte nei registri di contabilità in relazione a due distinti contratti di appalto, aventi ad oggetto la esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione di manufatti della stazione autostradale di Reitano - S. Stefano di Camastra, l'uno, e di Tusa, l'altro; riferiva circa le diverse vicende che avevano interessato i due relativi contratti di appalto pubblico, specificando di avere richiesto al convenuto il pagamento delle somme iscritte nelle suddette riserve, che analiticamente indicava; che il C.A.S., pur avendo comunicato l'avvio dell'attività conciliativa di cui all'art. 31 bis della legge n. 109/1994, non aveva dato seguito alla procedura definitiva delle riserve da essa proposte. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il C.A.S. il quale contestava le domande attoree e ne chiedeva il rigetto; eccepiva il difetto di procedibilità dell'azione, nonché la decadenza dalle riserve, in quanto tardivamente iscritte in contabilità, contestando comunque la quantificazione dei danni fatta dall'impresa; spiegava domanda riconvenzionale con cui chiedeva dichiararsi compensato un eventuale accertato credito con quanto ad esso spettante in relazione ai ritardi sulla scadenza contrattuale imputabili all'impresa. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, e CTU, sicché - riscontrata la costituzione della concludente come sopra epigrafata, quale avente causa dell'attrice (giusta "vendita di ramo di azienda", in atti) - veniva assunta in decisione, come sopra specificato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto rigettata l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione fatta valere dal convenuto, sul presupposto per cui la domanda giudiziale sarebbe stata proposta prima che fosse portato a termine il procedimento di cui all'art. 31 bis della legge n. 109/1994 per la definizione bonaria delle controversie insorte, da esso avviato. Sul punto, si osserva infatti come la Corte di Cassazione abbia condivisibilmente affermato che "In tema di appalto di opere

Sent. 2674/17
Rep. 3786
Publ. 6.11.17



contrattuale ed aggiornate ai vari S.A.L., n. 7 riserve, che ha riprodotto nell'atto di citazione con le diverse motivazioni ed i relativi calcoli per i compensi asseritamente dovuti. Ha così chiesto la condanna nei confronti del C.A.S. a corrisponderle la somma di € 910.324,58 per il primo contratto, e di € 1.032.860,86 per il secondo. Il c.t.u. in primo luogo, rispondendo all'apposito quesito sottopostogli, ha riferito (cfr. pagg. 130-132, con l'indicazione delle singole date di firma con riserva del S.A.L. e dell'esplicitazione della riserva) che per entrambi i rapporti contrattuali dedotti l'impresa "ha iscritto ed esplicitato le riserve nel registro di contabilità entro il termine di 15 gg. stabilito dalla Legge"; ne viene che va rigettata l'ulteriore eccezione di decadenza formulata dal consorzio convenuto, dovendosi dunque ritenere sul punto rispettato il termine di cui all'art. 165, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica - 21/12/1999, n.554(vigente razione temporis). Ha così il consulente provveduto ad analizzare le singole riserve quantificando le somme ancora spettanti all'istante, con riferimento a due diversi contratti.

OPERE ESEGUITE NELLA STAZIONE AUTOSTRADALE DI REITANO-S.STEFANO DI CAMASTRA.

Dopo la descrizione e l'analisi dei lavori eseguiti, delle opere eseguite in modifica delle previsioni progettuali e delle opere eseguite ad integrazione e completamento delle previsioni progettuali, il c.t.u. ha proceduto a verificare la fondatezza delle riserve iscritte e la quantificazione delle somme ancora dovute. Nel dettaglio, sono stati accertati, in capo alla GRILLO INFRASTRUTTURE s.r.l. come ancora dovuti: a) € 6.202,62, per la RISERVA n. 1; b) € 5.622,15 per la RISERVA n. 2; c) € 26.881,31 per la RISERVA n. 4; d) € 3.125,00 per la RISERVA n. 5; e) € 79.200,00 per la RISERVA n. 7(cfr. pag. 87 relazione tecnica). Ha ritenuto doversi respingere la RISERVA n. 3, e di non doversi pronunciare in ordine alla RISERVA n. 6. Il c.t.u., dunque, ha quantificato in complessivi € 121.031,08 la somma ancora dovuta all'impresa. Va poi osservato come parte attrice, in comparsa conclusionale, ha aderito sostanzialmente a quanto riferito dal consulente con riferimento alla valutazione delle riserve nn. 2, 5, 6, e 7, sicchè sulle stesse non occorre soffermarsi(analogamente, nessuna contestazione specifica è stata formulata dal convenuto sul punto). Ha invece contestato le conclusioni cui è giunto il c.t.u. con riferimento alle altre riserve iscritte, ma le argomentazioni esplicitate appaiono a questo Giudicante solo parzialmente condivisibili, per le ragioni che appresso si riportano con riferimento alle singole riserve oggetto di contestazione.

RISERVA n. 1.

La riserva in oggetto riguardava le "Differenze di corrispettivo per strutture intelaiate", esplicitate nei S.A.L. n. 1, 2 e 3, con richiesta di un importo complessivo di € 39.535,35; si è assunto, infatti, che la D.L. avrebbe contabilizzato e pagato le casseforme e le armature in acciaio di strutture in c.a. intelaiate, applicando i corrispettivi delle strutture non intelaiate. Il c.t.u., in breve, conformandosi a quanto all'uopo riferito dalla D.L. ha ritenuto che la suddetta differenza potesse essere "ritenuta legittima esclusivamente per i lavori a misura" e non per quelli "a corpo" atteso che il "Bando d'Appalto, al punto 6.4.1b) richiedeva una dichiarazione dell'impresa attestante, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico" sicchè, non avendo la stessa sollevato eccezioni, non possa fare valere il diritto richiesto successivamente. Tali conclusioni sono state-tuttavia-contestate dall'impresa. Ora, come è noto, il prezzo per i lavori a corpo, per il disposto della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 326 (T.U. delle leggi sui lavori pubblici), deve essere fisso ed invariabile (cfr. L. n. 109 del 1994, art. 19, comma 4). Si osserva che tale disposizione comporta che il rischio relativo alla maggiore quantità di lavoro resasi necessaria, rispetto a quella prevedibile, grava sull'appaltatore, che è obbligato a fornire l'opera per il prezzo globale pattuito, senza poter chiedere al riguardo particolari misurazioni. Tale disposizione, altresì, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che qui si condivide, (Cassazione civile, sez. I, 09/09/2011, n. 18559) deve essere letta alla luce dell'art. 1175 c.c., che costituisce una clausola generale cardine della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, compresi quelli stipulati con la



si ritiene di dovere condividere quanto di recente affermato in caso analogo dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui "La difficoltà di quantificazione dell'utile derivante dalla particolare tipologia dell'appalto e tenuto conto della possibilità per il ricorrente di dedicare le sue energie professionali ad altri incarichi, si può ricorrere ad una stima equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., quantificando il mancato guadagno nella misura del 10% del prezzo offerto, atteso che per costante giurisprudenza nella liquidazione equitativa il mancato utile non può comunque eccedere la misura del 10% in applicazione analogica del criterio dettato dall'art. 345, l. n. 2248 del 1865, all. F." (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 13/10/2015, n. 633). Tenuto conto di quanto sopra, e di una proroga accertata di gg. 88 imputabile alla stazione appaltante per le ragioni che il c.t.u. ha esplicitato, la somma dovuta a titolo di "lucro cessante" può essere individuata nella misura del 10% del prezzo, ovvero in € 33.632,98 (cfr. pag. 81 relazione tecnica Lo Presti, e pag. 9 "rilievi alla consulenza" formulati dal consulente dell'istante). Per quanto poi attiene al "danno emergente" (sempre tenuto conto di assenza di altri elementi) ritiene l'Ufficio che anch'esso possa essere liquidato in via equitativa e calcolato, così come risulta dagli atti, nel modo seguente: a) quanto alle maggiori "spese generali" si ritiene corretto l'utilizzo del criterio di cui al D.M. n. 145/2000, art. 25, comma 2, come effettuato dal direttore dei lavori e dal c.t.u. nella relazione tecnica d'ufficio, e va quantificato nella somma di € 23.764,44 (cfr. pag. 79). In omaggio al sopra citato criterio equitativo, non appare fondata la contestazione circa l'equiparazione della "sospensione" dei lavori alla maggiore durata degli stessi, e ciò in assenza di alcun criterio normativo diversamente applicabile alla fattispecie; b) quanto all'indennizzo richiesto dall'impresa per "vincolo passivo macchinari ed attrezzature", si osserva come lo stesso sia dovuto costituendo senz'altro il detto vincolo un ulteriore onere per l'impresa, e quantificabile in € 41.313,54, utilizzando come criterio equitativo per il calcolo la disposizione di cui alla tabella n. 8 del D.M. 11.12.1978, citato dall'impresa. Alle somme suddette vanno aggiunti € 2.225,04 ed € 334,08 a titolo di "oneri per smobilizzo e riapprestamento recinzione e baraccamenti cantiere", regolarmente calcolati dal c.t.u. Le superiori voci indennitarie risultano comprensive di ogni pregiudizio subito, non essendovi prova di ulteriori danni sofferti. Definitivamente, la somma dovuta per la riserva n. 4 ammonta ad € 101.270,08.

OPERE ESEGUITE NELLA STAZIONE AUTOSTRADALE DI TUSA.

Dopo la descrizione e l'analisi dei lavori eseguiti, delle opere eseguite in modifica delle previsioni progettuali e delle opere eseguite ad integrazione e completamento delle previsioni progettuali, il c.t.u. ha proceduto a verificare la fondatezza delle riserve iscritte e la quantificazione delle somme ancora dovute. Nel dettaglio, sono stati accertati, in capo alla GRILLO INFRASTRUTTURE s.r.l. come ancora dovuti: a) € 4.268,23, per la RISERVA n. 1; b) € 5.622,15 per la RISERVA n. 2; c) € 38.423,78 per la RISERVA n. 4; d) € 2.625,00 per la RISERVA n. 5; e) € 93.600,00 per la RISERVA n. 7. Ha ritenuto doversi respingere la RISERVA n. 3, e di non doversi pronunciare in ordine alla RISERVA n. 6. Il c.t.u., dunque, ha quantificato in complessivi € 144.539,16 la somma ancora dovuta all'impresa. Va poi osservato come parte attrice, in comparsa conclusionale, ha aderito sostanzialmente a quanto riferito dal consulente con riferimento alla valutazione delle riserve nn. 2, 5, 6, e 7, sicchè sulle stesse non occorre soffermarsi. Ha invece contestato le conclusioni cui è giunto il c.t.u. con riferimento alle altre riserve iscritte, ma le argomentazioni esplicitate appaiono a questo Giudicante solo parzialmente condivisibili, per le ragioni che appresso si riportano con riferimento alle singole riserve oggetto di contestazione.

RISERVA n. 1.

La riserva in oggetto riguardava le "Differenze di corrispettivo per strutture intelaiate", esplicitate nei S.A.L. n. 1, 2 e 3, con richiesta di un importo complessivo di € 33.094,38; si è assunto, infatti, che la D.L. avrebbe contabilizzato e pagato le casseforme e le armature in acciaio di strutture in c.a. intelaiate, applicando i corrispettivi delle strutture non intelaiate. Per quanto attiene alla riserva in oggetto, valgono le identiche argomentazioni esplicitate da questo giudicante con riferimento alla riserva n. 1 di cui al contratto di appalto precedentemente esaminato, da intendersi qui



tutte le somme come sopra individuate, solo gli interessi legali. Per completezza, si osserva come la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, da intendersi come "eccezione" (sebbene appunto- proposta in via riconvenzionale), rimane assorbita dall'accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice di ripetizione formulata per entrambi i contratti di appalto con la riserva n. 7 (disapplicazione penale per ritardo), in relazione ai ritardi nell'esecuzione dell'opera. Le spese del giudizio, unitamente a quelle per la c.t.u. già liquidate, vanno poste a carico del convenuto rimasto soccombente, secondo la quantificazione fatta in dispositivo, tenuto conto del decism ed in applicazione del D.M. n. 55/14.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirena, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:


-condanna il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla GRILLO INFRASTRUTTURE s.r.l. (quale avente causa della F.lli Grillo s.n.c. di Grillo Placido e Grillo Sebastiano), la complessiva somma di € 449.082,43 per le causali di cui sopra, oltre agli accessori come in motivazione individuati;

-condanna il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla GRILLO INFRASTRUTTURE s.r.l. (quale avente causa della F.lli Grillo s.n.c. di Grillo Placido e Grillo Sebastiano), le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 22.505,00, di cui € 1.118,00 per esborsi, oltre a spese generali, iva e cassa come per legge, ponendo sempre a carico dello stesso consorzio le spese per la c.t.u., già liquidate in corso di causa in favore dell'Ing. Gaetano Lo Presti.

Così deciso in Messina, 6 novembre 2017

IL GIUDICE

Dott. Mauro Mirena



STUDIO LEGALE SAITTA

Via Risorgimento N. 165
Tel. 090-661770 - Fax 090-715461
e-mail: giuseppe.saitta5@gmail.com
98123 MESSINA

09.12.2017

Messina, li _____

Avv. Giuseppe Saitta
Avv. Pasquale Marcianò
Avv. Antonio Miano
Avv. Veronica Saitta
Avv. Giuliano Saitta
Avv. Caterina Galletta

Egr. Sig.
Avv. Sergio Rizzo
MESSINA

sergiorizzo2015@libero.it

Grillo Infrastrutture s.r.l. / Consorzio per le Autostrade Siciliane (sentenza n.2674/17 del Tribunale di Messina)

Egregio Avvocato,


faccio seguito, unitamente all'Avv. Giuliano Saitta, alle conversazioni intercorse e, in primo luogo, elenco di seguito le somme dovute dal Consorzio da Lei assistito alla Società Grillo Infrastrutture:

a) sorte capitale liquidata in sentenza	€ 449.082,43	
b) interessi moratori e rivalutazione monetaria con interessi progressivi liquidati in sentenza	€ 161.685,37	→ v. convezza ALCOGARD F.lli de UFFICIO
c) spese liquidate in sentenza	€ 1.118,00	
d) compensi liquidati in sentenza	€ 21.387,00	
e) spese generali sui compensi	€ 3.208,05	
f) CPA 4% su € 24.595,05	€ 983,80	
g) IVA 22% su € 25.578,85	€ 5.627,35	
h) costo CTU, comprensivo di IVA	€ 23.164,92	→ v. Anella
TOTALE	€ 666.256,92 -	
	€ 56.589,88	
	€ 609.667,04	

Devo aggiungere, per completezza che non sono in grado di precisare l'importo della registrazione, non ancora tassata dall'Ufficio del registro.

Unisco alla presente i documenti relativi alle somme versate al CTU ing. Lo Presti e mi riservo di inviarLe, se reperite, la fattura (o le fatture) relative alle somme pagate dalla s.n.c. F.lli Grillo.

In effetti, i Sigg.ri Grillo che sottoscrivono la presente, non ritengono che gli importi liquidati in sentenza debbano essere decurtati ma, considerata la cortesia da Lei dimostrata nei miei confronti e nei confronti dei suddetti Sigg.ri Grillo, dopo lunghe discussioni, sono arrivati





1

R.S.

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO


alla determinazione di offrire uno "sconto" del 35% sugli interessi moratori e rivalutazione monetaria ed interessi. Detto "sconto" ammonta ad € 56.589,88, sicchè il Consorzio dovrebbe versare la complessiva somma di € 609.667,04 e non di € 666.256,92.

Ovviamente, sia il Consorzio che la Grillo Infrastrutture s.r.l. non proporranno, per fatto espresso, appello avverso la sentenza di cui all'oggetto, che diverrà definitiva tra le parti.


Aggiungo che, sempre per patto espresso, il pagamento della somma di cui sopra dovrà aver luogo entro il termine essenziale del 28.2.2018, giacchè, in caso diverso, la disponibilità manifestata nei confronti del Consorzio verrà meno; e che il costo della registrazione della sentenza resterà a carico del Consorzio.

Resto in attesa di riscontro e le invio i miei cordiali saluti.


(Avv. Giuseppe Saitta)




(Avv. Giuliano Saitta)



(Placido Grillo n.q.)



(Sebastiano Grillo n.q.)





Tribunale Ordinario di Messina

Page 1 of 1

Sezione 01 - c/o Tribunale di Messina

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: **2651/2007**

Numero di ruolo sezione: **1868/2007**

Giudice : **RUSSO RITA**

Data prossima udienza: **09/05/2011** Ore: **09.00**

DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa promossa da:

Attore principale F.LLI GRILLO S.N.C. DI GRILLO PLACIDO E GRILLO SEBASTIANO
Avv. SAITTA GIULIANO

Convenuto principale CONSORZIO PER LE UATOSTRADE SICILIANE
Avv. STARVAGGI PAOLO

OGGETTO: Appalto di opere pubbliche

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C.SI COMUNICA CHE IL
GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO
NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 08/03/2010 , HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE

DECRETO

IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO :

LIQUIDA

AL C.T.U. LO PRESTI ING. GAETANO
VIA UGO BASSI 196, IS 80 - MESSINA

PER:

- 1) N. **0** VACAZIONI LA SOMMA DI EURO **0,00**
- 2) ONORARI EURO **14.757,91**
CALCOLATO A % SUL VALORE DI **0,00**
- 3) SPESE EURO **160,00**

E COSI' UN TOTALE DI EURO **14.917,91** + I.V.A., DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO
SE VERSATO, PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DI

PARTE ATTRICE

SI NOTIFICHI A:

C.T.U. LO PRESTI ING. GAETANO
VIA UGO BASSI 196, IS 80 - MESSINA

Avv. STARVAGGI-PAOLO - V. D. MILLE, 77 C/O AVV. E. BONFIGLIO - MESSINA

Avv. SAITTA GIULIANO - VIA RISORGIMENTO N.165 - MESSINA

Messina 08/03/2010

FONTE: 

Ing. Gaetano Lo Presti
Via Ugo Bassi, 196
98123 - Messina
P.I. 02954490831
C.F. LPRGTN63C04F158R


SOCIETA' GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L.
VIA MAHATMA GANDHI, 39 - 98043 - ROMETTA (ME)
Codice Fiscale e Partita Iva 02994060834

FATTURA N. 5 del 20.03.2013

OGGETTO: C.C.n°2651/2007 - Liquidazione C.T.U. (richiamo)

Imponibile	€ 7.333,78
INPS (4%)	€ 293,35
IVA(21%)	€ 1.601,70
R.A. A DEDURRE	-€ 1.466,76
TOTALE	€ 7.762,07
spese	€ 55,00
TOTALE	€ 7.817,07

Ing. Gaetano Lo Presti



Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 432.088,00

Data Iniziale: 18/12/2006

Data Finale: 31/12/2017

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 2006

Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2017

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
18/12/2006	18/12/2007	€ 443.322,29	2,50%	365	€ 11.083,06
18/12/2007	31/12/2007	€ 452.828,22	2,50%	13	€ 403,20
01/01/2008	18/12/2008	€ 452.828,22	3,00%	353	€ 13.138,22
18/12/2008	18/12/2009	€ 457.149,10	3,00%	365	€ 13.714,47
18/12/2009	31/12/2009	€ 465.790,86	3,00%	13	€ 497,69
01/01/2010	18/12/2010	€ 465.790,86	1,00%	352	€ 4.492,01
18/12/2010	31/12/2010	€ 480.481,86	1,00%	13	€ 171,13
01/01/2011	18/12/2011	€ 480.481,86	1,50%	352	€ 6.950,53
18/12/2011	31/12/2011	€ 492.148,23	1,50%	13	€ 262,93
01/01/2012	18/12/2012	€ 492.148,23	2,50%	353	€ 11.899,20
18/12/2012	18/12/2013	€ 494.740,76	2,50%	365	€ 12.368,52
18/12/2013	31/12/2013	€ 494.308,67	2,50%	13	€ 440,14
01/01/2014	18/12/2014	€ 494.308,67	1,00%	352	€ 4.767,03
18/12/2014	31/12/2014	€ 494.308,67	1,00%	13	€ 176,06
01/01/2015	18/12/2015	€ 494.308,67	0,50%	352	€ 2.383,52
18/12/2015	31/12/2015	€ 496.469,11	0,50%	13	€ 88,41
01/01/2016	18/12/2016	€ 496.469,11	0,20%	353	€ 960,29

Calcolo Interessi di Mora in Appalti di Opere Pubbliche

RITARDATO PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO:

Importo della rata di saldo: € 16.994,30

Data di emissione del certificato di collaudo o del suo previsto rilascio: 18/12/2006.

Termine previsto (art. 29 DM 145/2000): 90 giorni.

Data scadenza calcolata: 18/03/2007.

Data del pagamento della rata di saldo: 13/12/2017.

3923 giorni di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto all'emissione del certificato di collaudo o alla data del suo previsto rilascio.

INTERESSI LEGALI

Dal:	Al:	Importo:	Tasso:	Giorni:	Inter. Legali:
18/03/2007	17/05/2007	€ 16.994,30	2,50%	60	€ 69,84

Giorni di calcolo interessi legali: 60

Totale interessi legali: € 69,84

INTERESSI MORATORI

Dal:	Al:	Importo:	Tasso:	Giorni:	Inter. Moratori:
18/05/2007	31/12/2007	€ 16.994,30	5,950%	228	€ 631,63
01/01/2008	31/12/2008	€ 16.994,30	6,830%	366	€ 1.163,89
01/01/2009	31/12/2009	€ 16.994,30	6,640%	365	€ 1.128,42
01/01/2010	31/12/2010	€ 16.994,30	4,280%	365	€ 727,36
01/01/2011	31/12/2011	€ 16.994,30	4,080%	365	€ 693,37
01/01/2012	13/12/2017	€ 16.994,30	5,270%	2174	€ 5.334,34

Giorni di calcolo interessi moratori: 3863

Totale interessi moratori: € 9.679,01

RIEPILOGO

Giorni di ritardo complessivi: 3923

Oggetto: ***SPAM*** I: CAS-GRILLO INFRASTRUTTURE SRL (SENTENZA 2674/2017 T. MESSINA)
Mittente: "Aw. Sergio Rizzo" <sergiorizzo2015@libero.it>
Data: 05/01/2018 15.22
A: <ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it>

Faccio seguito alle mie precedenti comunicazioni per inoltrare la mail del 13 dicembre scorso, con la quale, sulla base delle indicazioni ricevute, ho confermato agli Avvocati Giuseppe e Giuliano Saitta, procuratori della Grillo Infrastrutture (già F.Ili Grillo s.n.c.), che il Consorzio si adopererà per effettuare il pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza (nella misura scontata da controparte) **entro il 28.2.2018, termine il cui rispetto costituisce condizione** per la applicazione, da parte della suddetta società, dello sconto sull'importo intero altrimenti dovuto(666.256,92).-

Ricordo che la sentenza è passata in giudicato e che **la somma ridotta per effetto dello sconto**, giusta comunicazione già inviata da controparte e da me girata al Consorzio, **ammonta ad euro 609.667,04.-**

Cordiali saluti.-

Aw. Sergio Rizzo

Da: sergiorizzo2015@libero.it [mailto:sergiorizzo2015@libero.it]
Inviato: mercoledì 13 dicembre 2017 19:08
A: sergiorizzo2015@libero.it
Oggetto: Fwd: CAS-GRILLO INFRASTRUTTURE SRL (SENTENZA 2674/2017 T. MESSINA)

----- Messaggio originale -----

Da: sergiorizzo2015@libero.it
A: giuseppe.saitta5@gmail.com
Data: 13 dicembre 2017 alle 18.44
Oggetto: CAS-GRILLO INFRASTRUTTURE SRL (SENTENZA 2674/2017 T. MESSINA)

Messina, li 13.12.2017

Egr. Sig.

Aw. Giuseppe Saitta

Via Risorgimento n. 165